



17889-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

VINCENZO PEZZELLA
LUCIA VIGNALE
ALESSANDRO RANALDI
DANIELA DAWAN
MARINA CIRESE

- Presidente -

Sent. n. sez. 443/2022
UP - 24/03/2022
R.G.N. 22903/2020

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(omissis) nato a (omissis)
(omissis) nato a (omissis)
(omissis) nato a (omissis)
(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 07/10/2019 della CORTE APPELLO di CATANZARO

udita la relazione svolta dal Consigliere Marina Cirese
lette le conclusioni del Procuratore Generale

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza del 7/10/2019, in parziale riforma della sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Catanzaro il 20/10/2017, che aveva ritenuto (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis) colpevoli di vari episodi di furto di energia elettrica e di gas, ha rideterminato la pena irrogata a (omissis) (omissis), (omissis) e (omissis), confermando nel resto l'impugnata sentenza.

2. Avverso la predetta pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori con separati atti (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis).

2.1. Ricorso nell'interesse di (omissis).

Con un'unica censura la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 360 cod. proc. pen.- violazione art. 606 lett. e) illogicità e carenza della motivazione. Deduce che la Corte ha erroneamente ricondotto l'attività posta in essere dal tecnico dell^(omissis) nell'alveo dell'art. 354 cod. proc. pen. e non già nell'ambito degli accertamenti tecnici irripetibili nel momento in cui accerta la provenienza e la riconducibilità dei cavi elettrici a determinati appartamenti ed attraverso la bonifica cancella definitivamente ogni traccia riconducibile al reato. Aggiunge che la Corte territoriale sarebbe incorsa in vizio di motivazione laddove non ha offerto alcuna motivazione logica ed argomentata sul motivo per cui l'accertamento de quo non possa ritenersi irripetibile.

2.2. Ricorso nell'interesse di (omissis)

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per erronea applicazione della circostanza aggravante della violenza sulle cose. Deduce che la circostanza di essersi avvalsa dell'allaccio abusivo non implica che la stessa sia responsabile dell'allaccio medesimo; peraltro l'esclusione della aggravante de qua avrebbe dovuto comportare il non doversi proceder per carenza di condizione di procedibilità e la riqualificazione dei fatti nella fattispecie di cui all'art. 626 cod. pen.

Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per omessa motivazione in ordine alla determinazione della pena anche sotto il profilo dell'aumento per la continuazione. Deduce che la Corte d'appello non ha motivato in ordine alla richiesta di mitigazione della pena in ragione delle particolari condizioni economiche e sociali in cui si trova e neanche ne ha tenuto conto nell'aumento per la continuazione.

2.3. Ricorso nell'interesse di (omissis).

Con il primo motivo lamenta la violazione degli artt. 606 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 360 e 364 cod. proc. pen. con conseguente inutilizzabilità degli accertamenti tecnici effettuati dagli operatori dell'Enel. Deduce che gli accertamenti del tecnico ^(omissis) sono inutilizzabili in quanto compiuti senza l'osservanza della disciplina di cui all'art. 360 cod. proc. pen. essendo peraltro la motivazione sul punto carente.

Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione alle motivazioni addotte al fine di ritenere la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e più in generale per ritenere configurato il delitto contestato. Deduce che la sentenza configura la responsabilità della ricorrente sul presupposto che la stessa risultava abitare stabilmente nell'immobile interessato all'allaccio abusivo alla rete elettrica mediante motivazione illogica e contraddittoria.

Con il terzo motivo lamenta la violazione art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per avere la Corte d'appello omesso la motivazione in relazione alla possibilità di definire il giudizio nelle forme previste dall'art. 131 bis cod. pen.

Con il quarto motivo lamenta la violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per avere la Corte fornito una motivazione omissiva illogica e contraddittoria in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti generiche ed alla congruità della pena nonché in relazione alle ragioni sottese alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Deduce che la Corte territoriale non ha concesso le attenuanti in ragione dei precedenti penali dell'imputata non considerando il fatto nella sua globalità e la personalità del reo. Quanto ai precedenti penali, rileva che l'imputata ha riportato una sola condanna per un episodio simile.

2.4. Ricorso nell'interesse di ^(omissis) .

Con il primo motivo il ricorrente lamenta ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. la violazione e falsa e/o erronea applicazione degli art. 168 bis cod. pen., art. 450 cod. proc. pen., 550 cod. proc. pen. e 111 Cost. Deduce che è stata erroneamente rigettata la richiesta di messa alla prova in ragione dell'esiguità del danno risultante da un documento acquisito al fascicolo del Pubblico Ministero rinvenuto solo all'udienza fissata per il giudizio abbreviato.

Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 54 cod. pen. e/o art. 131 bis cod. pen., la violazione del principio di adeguatezza e proporzionalità della pena, l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 comma 1 cod. pen. avendo invece tenuto conto delle contestate aggravanti. Deduce altresì l'abnormità nella determinazione della pena.

3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

I difensori di (omissis) e (omissis) hanno depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Tutti i motivi proposti sono infondati, per le ragioni che si andranno ad esaminare, e pertanto i ricorsi vanno rigettati.

2. Con riguardo al ricorso proposto da (omissis), l'unica censura è infondata.

Ed invero in primo luogo, in ragione della scelta processuale compiuta dall'imputata, che ha optato per il rito abbreviato, sono rilevabili e deducibili solo le nullità di carattere assoluto e le inutilizzabilità c.d. patologiche, con la conseguenza che l'irritualità dell'acquisizione dell'atto probatorio è neutralizzata dalla scelta negoziale delle parti, di tipo abdicativo, che fa assurgere a dignità di prova gli atti di indagine compiuti senza il rispetto delle forme di rito (Sez. 3, n. 23182 del 21/03/2018 Rv. 273345; Sez. 3, n. 882 del 09/06/2017, dep. 2018, Rv. 272258); cosicché, ad esempio, sono ritenuti utilizzabili, a fini di prova, le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria, perché l'art. 350, comma 7, cod. proc. pen. ne limita l'inutilizzabilità esclusivamente al dibattimento (Sez. 5, n. 32015 del 15/03/2018, Rv. 273642; conf. Sez. 3, n. 20466 del 03/04/2019, Rv. 275752).

La censura è in ogni caso destituita di fondamento.

Ed invero, norma di riferimento per valutare il regime di utilizzabilità degli atti in questione è l'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., che estende la applicabilità delle norme del codice di procedura penale alle attività di ispezione o vigilanza compiute da persone non appartenenti alla polizia giudiziaria prima dell'avvio del procedimento penale.

Tra le disposizioni del codice di procedura penale, che devono essere applicate, è ricompreso l'art. 348 cod. proc. pen.

Nel caso di specie, i verificatori dell'^(omissis) hanno legittimamente compiuto l'attività accertativa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 220 disp. att. cod. proc. pen. in relazione all'art. 348 cod. proc. pen., agendo con i poteri propri della polizia giudiziaria, la quale, ai sensi dell'art. 55 del cod. proc. pen., ha anche il compito di "assicurare le fonti di prova e raccogliere quanto altro possa servire per l'applicazione della legge penale" (Sez. 5, n. 35027 del 16.6.2021 che si è pronunciata su caso analogo).

Né l'attività con cui, attraverso la verifica dello stato dei luoghi, la polizia giudiziaria trae elementi per l'accertamento di un reato costituisce atto irripetibile, a cui abbia diritto di assistere il difensore, ai sensi degli artt. 360 del codice di rito, in quanto le garanzie difensive trovano applicazione solo quando si

eseguano prelievi o manipolazioni tali da modificare in qualche modo la situazione obbiettiva preesistente. L'assistenza del difensore dell'interessato è essenziale appunto nei casi in cui l'operazione tecnica non potrebbe essere ripetuta nelle stesse condizioni. Il nuovo codice consente l'assistenza del difensore, senza previo avviso, appunto alle operazioni irripetibili compiute dalla polizia giudiziaria, quali le perquisizioni, gli accertamenti sui luoghi o cose o persone, o l'apertura di plichi o di corrispondenza (art. 356 cod. proc. pen.).

3. Esaminando il secondo ricorso, proposto nell'interesse di (omissis) (omissis), la prima censura è infondata.

In tema di furto di energia elettrica, l'aggravante della violenza sulle cose – prevista dall'art. 625, comma 1, n. 2), cod. pen. – è configurabile anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente che si limiti a fare uso dell'allaccio altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell'agente se conosciuta o ignorata per colpa, con la conseguenza che la distinzione tra l'autore della manomissione e il beneficiario dell'energia può rilevare, ai fini della configurabilità del reato o della circostanza aggravante, solo nel caso in cui incida sull'elemento soggettivo (vedi Sez. 4, n. 5973 del 5.2.2020, Carlo, Rv. 278438; vedi anche Sez. 5, n. 32025 del 19/2/2014, Rizzuto, Rv. 261745).

Nella specie, peraltro, neppure si allega l'ignoranza da parte della ricorrente dell'intervenuta manomissione.

La seconda censura è manifestamente infondata.

Ed invero, benché il ricorrente si dolga in rubrica anche della motivazione in punto di aumento per la continuazione, non sviluppa poi tale aspetto, ma propone generiche doglianze in punto di mitigazione della pena.

Sul punto, peraltro, in tema di reato continuato, questa Corte ha affermato che il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, ma ha anche precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. Un. n. 47127 del 24/06/2021, Pizzoni, Rv. 282269).

4. Quanto al terzo ricorso, proposto nell'interesse di (omissis), la prima censura è infondata per le ragioni già esposte in relazione al primo motivo di ricorso proposto dalla (omissis).

La seconda censura è inammissibile atteso che invocando il vizio di motivazione sollecita di fatto una diversa ricostruzione delle risultanze probatorie preclusa in sede di legittimità.

La terza censura è infondata. Ed invero la sentenza impugnata ha correttamente motivato la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. risultando la pena applicabile superiore ai limiti previsti dalla predetta norma.

La quarta censura è inammissibile avendo la sentenza impugnata adeguatamente motivato sia in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche che in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

La doglianza formulata con riguardo alla determinazione della pena risulta genericamente prospettata, dal momento che la determinazione della pena è rimessa alla valutazione discrezionale dei giudici di merito e il sindacato in sede di legittimità è consentito solo in presenza di manifeste incongruenze della motivazione o di violazioni di legge, nel caso di specie insussistenti, e neppure segnalate dal ricorrente.

5. Infine, in relazione al quarto ricorso, proposto nell'interesse di (omissis) (omissis), la prima censura è inammissibile.

L'ordinanza che decide sull'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è impugnabile in via autonoma ed immediata con ricorso per cassazione ex art. 464-quater, comma settimo, cod. proc. pen. esclusivamente in caso di accoglimento della stessa, mentre, in caso di rigetto, ferma la possibilità per l'imputato di riproporla sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, non è di per sé impugnabile, bensì appellabile soltanto unitamente alla sentenza di primo grado, in applicazione dell'art. 586 cod. proc. pen. (Sez. Un. n. 33216 del 31/3/2016, Rigacci, Rv. 267237).

La seconda censura, oltre che generica, è infondata atteso che dette valutazioni rientrano nel potere discrezionale del giudice ove congruamente motivate.

Manifestamente infondato è il motivo del (omissis) circa l'inserimento nel fascicolo del pubblico ministero circa il valore dell'energia sottratta dopo l'udienza di convalida perché acquisito quasi un mese prima dell'udienza e, quindi, ampiamente in tempo utile per far valere la circostanza ai fini della richiesta ex art. 131bis cod. pen.

I motivi inerenti al trattamento sanzionatorio proposti dal ^(omissis), come quelli degli altri imputati, detto anche per tale imputato del carattere ostativo dell'aggravante contestata all'applicazione dell'art. 131bis. Cod. pen., sono manifestamente infondati per la completezza e non manifesta irragionevolezza della motivazione contenuta nella sentenza impugnata circa la valutazione e comparazione delle attenuanti, nonché la commisurazione della pena.

6. In conclusione i ricorsi vanno rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 24 marzo 2022


Il Consigliere Estensore

Marina Cirese

Il Presidente

Vincenzo Pezzella

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
F 5 MAG. 2022
oggi.



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Irene Caliendo